TRIBUNALE DI PORDENONE

Il giudice dott.ssa Roberta Bolzoni, nel procedimento iscritto a ruolo al n. [redacted]/2017 RG, avente ad oggetto " Proposta di Piano del Consumatore ex art. 7 l. n. 3/2012", presentato da [redacted] e [redacted] con gli avv.ti [redacted] e [redacted] del Foro di Pordenone con l'ausilio dell'OCC di Pordenone;

visti il ricorso ed il piano del consumatore depositati dai ricorrenti in data 7/12/2017;

letta la relazione del Gestore della crisi nominato dall'OCC;

Osserva

Con ricorso ex art. 7 e s.s. l. n. 3/2012, [redacted] e [redacted] esponevano di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento per debiti in gran parte di natura tributaria, derivanti da imposte, sanzioni ed interessi di mora non pagati in ragione di redditi dichiarati derivanti prevalentemente da compensi da amministratori di società.

In particolare, si trattava di proventi percepiti dal 2009 al 2012 quando gli stessi erano soci ed amministratori della [redacted] società che successivamente, in data 30/11/2012, era stata trasformata in [redacted] Dichiaravano i ricorrenti che fino al 2012 il debito erariale dovuto da [redacted] era di Euro 91.919,46 e quello a carico di [redacted] era di Euro 91.485,85.

Nel depositato prospetto riepilogativo del passivo rappresentato nella proposta, i ricorrenti dichiaravano che alla data del 25/09/2017

l'esposizione debitoria dei ricorrenti per debiti sorretti da privilegio era di Euro 126.666,41 a carico di [redacted] e di Euro 126.354,92 quella a carico di [redacted]

Al debito privilegiato come sopra quantificato doveva essere sommato un ulteriore debito chirografario dei due soci verso la loro società [redacted] per "somme a mutuo", cosi viene definito il debito dai ricorrenti, gravante per Euro 53.139,29 nei confronti del socio [redacted] e per Euro 34.159,32 nei confronti della socia [redacted]

I ricorrenti con l'ausilio dell'OCC di Pordenone presentavano avanti a questo Tribunale un Piano del Consumatore chiedendone l'omologa.

Ciò premesso, prima di passare all'esame della fattispecie, si richiama la norma di cui all'art.12 bis della legge n. 3/2012 che prevede che il giudice "se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli art.7,8 e 9 e, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l'udienza..." per l'omologazione del piano.

Preliminarmente quindi, al fine di dare avvio al procedimento ed alla fissazione dell'udienza è necessario verificare l'ammissibilità del ricorso sotto il profilo dei presupposti di cui all'art. 6 della legge citata, in primis quello soggettivo, cioè riguardante il possesso della qualità di "consumatori" in capo ai ricorrenti e la sussistenza delle condizioni di cui all'art.7 co. 2, nn. 1,2 e 3 della Legge, nonché sotto il profilo oggettivo, la presenza di una situazione di "sovraindebitamento", come definito dalla lett. a) della Legge.

Nella fattispecie in esame ritiene il giudicante che i ricorrenti non possano beneficiare della procedura definita "Piano del consumatore".

L'art. 6 della L. n. 3/2012 definisce il "consumatore" come "il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta".

Può dunque ricorrere al piano anzidetto il debitore persona fisica solo quando la situazione di sovraindebitamento non sia riconducibile ad una attività imprenditoriale o professionale.

Se si ammettesse che qualunque debitore, a prescindere dalla natura dei debiti, quindi anche per debiti estranei alla sfera personale e della famiglia, potesse beneficiare di una procedura meno onerosa e più snella rispetto a quella dell'accordo con i creditori, esautorando questi ultimi dalla possibilità di esprimere con il voto il loro consenso alla falcidia o postergazione del credito vantato, non si giustificherebbe la previsione di tre distinte procedure.

Se quindi il Legislatore ha voluto distinguere nettamente la procedura riservata al consumatore, prevedendo una procedura semplificata, più veloce e meno farraginosa, poiché diretta ad una limitata categoria di debitori rispetto a quella prevista per tutti i restanti soggetti non fallibili, significa che il Piano del Consumatore è riservato solo ad alcuni debitori.

Va, comunque, precisato che il consumatore può essere anche un imprenditore o un professionista, ma la posizione debitoria che intende sistemare attraverso la procedura in esame deve scaturire esclusivamente da obbligazioni estranee all'attività eventualmente esercitata e non, anche dalle predette eventuali attività.

La prerogativa riconosciuta al soggetto che rientra nella classificazione di consumatore ai sensi dell'art. 6 co. 2, lett. b L. n. 3/2012 è che l'accordo con i creditori è sostituito da un atto unilaterale del debitore alla stregua della proposta di ristrutturazione dei debiti e di soddisfacimento dei crediti rivolta al Tribunale, al quale compete, poi, di approvarla attraverso l'omologazione.

Sul punto, va richiamato l'illuminante arresto giurisprudenziale rappresentato dalla pronuncia della Suprema Corte del 1/02/2016 n. 1869.

Secondo l'opinione della Cassazione, nel nuovo art. 6,co.2,lett. b della L. n. 3/2012, la nozione di consumatore risulta più specifica di quella di cui all'art. 3, co. 1,lett. a) del Codice del Consumo, dato che essa esige che i debiti della persona fisica derivino "esclusivamente" da atti compiuti "per scopi estranei all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta". Non esclude la Suprema Corte che il consumatore possa essere un imprenditore o un professionista, sia pur senza debiti originati da quell'attività e con debiti invece solo "comuni", da ristrutturare secondo la legge speciale, e dunque nella veste esclusiva di consumatore indebitato.

Quindi, non è la qualifica di imprenditore che preclude l'accesso al piano del consumatore; ciò che rileva è che al momento della richiesta di accesso al piano del consumatore i debiti derivanti dall'attività imprenditoriale o professionale non sussistano.

Il principio di diritto espresso dalla Corte con la citata sentenza è che , "*ai sensi della legge 27 gennaio 2012 n. 3, la nozione di consumatore per essa abilitata al piano, come modalità di ristrutturazione del passivo*

e per le altre prerogative ivi previste, non abbia riguardo in sé e per sé ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d'impresa o professionali, invero compatibili se pregresse ovvero attuali, purchè non abbiano dato vita ad obbligazioni residue, potendo il soggetto anche svolgere attività di professionista o imprenditore, invero solo esigendo l'art. 6, co. 2, lett.b) una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè non potendo comparire obbligazioni assunte per scopi di cui alle predette attività ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali, essendo consumatore solo il debitore che, persona fisica risulti aver contratto obbligazioni – non soddisfatte al momento della proposta di piano - per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale...".

Nel caso in esame, i debiti privilegiati sono tutti di natura tributaria e previdenziale e sono conseguenti alla attività esercitata dai ricorrenti come imprenditori, mentre il debito chirografario di Euro 53.139,29 per [redacted] e di Euro 34.159,32 a carico della [redacted] non è altro che denaro prelevato dai soci dalla loro società, denaro che per effetto del piano presentato, rientrerebbe seppur parzialmente nel patrimonio della medesima.

I due ricorrenti sono soci al 50% ed amministratori della nuova [redacted], come lo erano della [redacted], prima della trasformazione della stessa in S.r.l., e si ritiene che all'imprenditore che non ha onorato l'obbligazione tributaria sui redditi derivanti dall'attività d'impresa non possa essere riconosciuta la qualifica di consumatore al

fine di accedere al piano riservato a persone indebitate esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale.

E' evidente, infatti, che nel caso in esame la situazione di sovraindebitamento non deriva da obbligazioni contratte per soddisfare bisogni afferenti alla sfera personale o familiare dei ricorrenti, in quanto secondo la relazione dei proponenti (pag.7) i debiti previdenziali e tributari non sono stati onorati a causa degli esborsi sostenuti dai soci nei confronti dell'INPS e dell'impiego della somma di Euro 90.000,00 per la costituzione del capitale sociale al momento della trasformazione della [redacted] in [redacted], operazione finalizzata a garantire la prosecuzione dell'attività imprenditoriale in forma societaria con responsabilità limitata.

La domanda non va pertanto accolta in quanto, nel caso di specie, il ricorso al Piano del Consumatore non è ammissibile.

Per completezza di esposizione, si ritiene che la pronuncia di inammissibilità non precluda ai ricorrenti la possibilità di riproporre la domanda di accesso alle altre due tipologie di modalità di composizione della crisi per consentire loro l'esdebitazione.

Infatti, deve essere precluso ai sensi dell'art. 7 L. n. 3/2012 l'accesso ad una nuova procedura solamente nel caso in cui il debitore abbia, nei cinque anni precedenti, ottenuto l'omologa in un accordo con i creditori o piano del consumatore. La semplice domanda proposta all'OCC e sottoposta al vaglio del giudice, qualora ritenuta non ammissibile, non preclude al debitore la possibilità di accesso ad una successiva procedura di diversa tipologia. Tale opinione è suffragata dalla previsione legislativa che prevede la conversione della domanda di

accordo (o piano) in procedura di liquidazione. Pertanto, se il legislatore consente la conversione di una procedura che è già iniziata, non si vede la ragione di non consentire al debitore di accedere ad una procedura dopo che un'altra è stata arrestata sul nascere per inammissibilità.

Sul punto la Suprema Corte (Cass.1 febbraio 2016, n. 1869) ha precisato il significato del sintagma "aver fatto ricorso", riferendolo al fatto che il divieto di depositare una nuova domanda è "rigido" se ed in quanto il debitore abbia in concreto fruito degli effetti della procedura.

Va, infine, segnalato, per quanto possa valere in questa sede, che lo schema di legge delega predisposto dalla "Commissione Rordorf" preclude l'accesso alle procedure di sovraindebitamento, solo se il debitore abbia già beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti, lasciando quindi intendere che la preclusione opera solo in caso di procedura che sia stata portata a conclusione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso ed il piano.

Si comunichi.

Pordenone, 8/1/2018

Il Giudice
Dott.ssa Roberta Bolzon

Depositato nella Cancelleria del Tribunale di Pordenone 09 GEN. 2018
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Cinzia Sandron